

CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO

Art. 54 - Alberghi e simili.

1. I requisiti dei locali ed edifici destinati ad alberghi ed esercizi similari sono disciplinati dalle norme delle leggi speciali, nazionali e regionali, e in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.
2. L'apertura di tali esercizi, ai fini igienico-sanitari, è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Resta ferma ai fini di polizia amministrativa, la licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
3. L'autorizzazione sanitaria è concessa in modo definitivo, anche per le attività esercitate a rotazione stagionale continua. In caso di chiusura per un tempo continuativo superiore a 3 mesi, al momento della riapertura occorre darne preventiva comunicazione al Servizio Igiene Pubblica, almeno 30 giorni prima. Tale obbligo deve essere esplicitamente trascritto nel titolo autorizzatorio.
4. Quando gli esercizi alberghieri sono muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, i locali per la somministrazione, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge 30/04/1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 55 - Affittacamere - Foresterie

1. Il regime autorizzatorio, per gli affittacamere, è stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1988 n. 34 recante la "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere". Le condizioni igieniche d'esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.
2. I locali ad uso foresteria devono conseguire apposito nulla-osta sanitario. *La domanda è presentata direttamente al Servizio d'Igiene Pubblica cui spetta concludere il procedimento.*
3. I locali destinati ad affittacamere e foresteria devono possedere le caratteristiche strutturali ed igieniche previste per i locali ad uso abitativo.
4. Quando il numero dei posti letto è superiore a quattro, l'esercizio deve essere dotato di doppi servizi. L'accesso ai servizi igienici deve essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o attraverso la cucina dell'appartamento.

Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale.

1. Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale" le strutture ricettive gestite senza finalità di lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti che non abbiano la caratteristica di esercizi alberghieri.
2. I requisiti di tali complessi ricettivi sono disciplinati dalle leggi speciali e dalle norme del presente regolamento.

3. La vigilanza igienico sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
4. Non è consentito l'esercizio promiscuo dell'attività d'azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare a carattere turistico sociale.
5. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, lo scarico dei reflui fognari, le misure per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, sono disciplinati dalle disposizioni in materia d'insediamenti civili ed esercizi alberghieri.

Art. 57 - Abitazioni collettive

1. I collegi, i convitti, i conventi e le altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità, comunque costituite, devono conseguire apposito nullaosta sanitario da parte del Servizio Igiene Pubblica. Tali strutture devono disporre di locali aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) dormitori aventi una superficie di almeno 6 mq ed una cubatura di almeno 18 mc per ogni posto letto;
 - b) servizi igienici composti da almeno un W.C. e da almeno un lavabo ogni 6 posti letto, da almeno una doccia per ogni 10 posti letto. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le caratteristiche previste all'art.40;
 - c) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali; locale o lavanderia per la raccolta della biancheria sporca;
 - d) locale infermeria dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato e con numero di posti letto, pari almeno al 4% della ricettività totale, da sistemarsi in camerette a non più di due letti, separate per sesso.
2. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano dotati di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, detti locali, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti tinteggiate con materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2; devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione.

Art. 58 Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori

1. I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caratteristiche fissate dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
2. Quando detti locali sono ricavati da strutture precarie, quali baracche o strutture similari, la loro cubatura non deve essere inferiore a mc. 20 per posto letto.
3. Per quanto attiene i requisiti igienico sanitari (approvvigionamento idrico, distanze da sorgenti inquinanti) si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le civili abitazioni.

Art. 59 - Dormitori pubblici

1. I dormitori pubblici o asili notturni devono presentare locali separati per i due sessi

con i seguenti requisiti:

- a) pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
 - b) letti distribuiti in modo che corrispondano almeno mq. 5 di superficie e mc.15 di cubatura per ogni posto letto;
 - c) gruppo di servizi composto da almeno una latrina ogni 10 posti letto, almeno un lavabo ogni 5 ed almeno una doccia con acqua calda e fredda;
 - d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, della biancheria e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
 - e) una quantità di acqua potabile ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini per l'igiene personale, corrispondenti ai bisogni delle persone da alloggiare.
1. Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.
 2. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi.

Art. 60 – Soggiorni di vacanza per minori.

1. I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'ammissione dei minori sono stabilite dalle leggi regionali in materia ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.

Art. 61 – Farmacie.

1. I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni d'ordine e di pulizia.
2. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art. 52 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro negozio e di aperture atte ad assicurare costante e naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale; gli ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 45 e dalle altre norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento
3. Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo dell'intera superficie.
4. La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodotti galenici con un idoneo tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.
5. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei; in tale caso, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, devono essere assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.
6. La farmacia deve essere inoltre dotata, sempre al fine della buona conservazione di determinati farmaci, di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale.

Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici.

1. I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.
2. Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni d'ordine e pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale

Art. 63 - Asili nido

1. Gli asili nido di nuova costruzione devono rispettare i criteri generali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15. Essi devono inoltre rispettare i seguenti requisiti strutturali ed ambientali:
 - a) l'Asilo nido deve essere ubicato:
 - 1) in località aperta e soleggiata, non esposto a venti fastidiosi, non situato sottovento rispetto ad aree da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli;
 - 2) lontano da strade di grande traffico, da industrie rumorose e da attrezzature urbane che possano arrecare danno, disagio o disturbo all'attività dell'asilo nido;
 - 3) l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali;
 - b) la superficie complessiva dell'area da riservare alla costruzione dei nuovi asili nido, non può essere inferiore ai mq. 1800 e l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area complessiva;
 - c) quando il sito dell'asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quartieri e frazioni in cui non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche di cui sopra o quando l'asilo, per necessità locali contingenti, debba essere localizzato in edifici preesistenti, possono essere ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi devono comunque essere garantiti livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Sindaco, sentiti il Servizio di igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell'AUSL;
 - d) locali, giochi, arredi devono essere idonei a garantire condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
2. Gli asili nido ubicati nei centri storici o in edifici residenziali, oltre a quanto consentito dal comma 1, lettera c, e fermo restando l'osservanza dei parametri fissati dalla legge regionale, devono possedere spazi esterni con una superficie fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino.

Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia

1. I locali destinati ai servizi educativi, o ad essi assimilabili, per la prima infanzia sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a) l'apertura e l'esercizio di tali servizi destinati ad accogliere temporaneamente e nelle sole ore diurne bambini in età prescolastica, sono sottoposti ad autorizzazione del Sindaco, il quale la rilascia, sentito il parere del Servizio d'Igiene Pubblica e del Servizio Pediatria di Comunità dell'A.U.S.L.;

- b) i locali per l'esercizio di tali attività sono soggetti alle disposizioni generali stabilite all'art.63 tenuto conto del tipo di fruitori e delle funzioni previste (es.: numero bambini e durata della loro sosta, numero e qualificazione del personale addetto);
 - c) il personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale;
 - d) i locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso; essi non devono contenere altri mobili o arredi all'infuori di quelli necessari all'espletamento del servizio; detti locali devono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.
 - e) tutti i locali, i giochi e gli arredi devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
- 2.** I locali destinati ad accogliere bambini in età prescolare devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:
- a) i locali destinati all'accoglimento dei bambini devono avere accesso diretto e riservato dall'esterno;
 - b) i locali devono essere strutturati in modo da garantire i seguenti spazi:
 - 1) atrio;
 - 2) spazio per lattanti;
 - 3) spazio per semi-divezzi;
 - 4) spazio per divezzi;
 - 5) servizi generali, in rapporto con le caratteristiche specifiche autorizzate per la struttura.
 - c) il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto bambino;
 - d) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione le seguenti articolazioni minime funzionali:
 - 1) sezione lattanti: spogliatoio; zona riposo; zona di soggiorno; cucinetta; locale pulizia;
 - 2) per le restanti sezioni; zona di riposo; zona di soggiorno; locale pulizia;
 - 3) il servizio di spogliatoio e di cucina sarà, di norma, comune a tutte le sezioni, ad esclusione della sezione lattanti.
 - 4) gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all'aperto.
- 3.** I servizi generali devono articolarsi nei seguenti spazi:
- a) ambulatorio medico;
 - b) servizi per il personale;
 - c) cucina con dispensa;
 - d) lavanderia e guardaroba;
 - e) ripostiglio.

La loro distribuzione nell'ambito della struttura deve essere funzionale alle caratteristiche ed alla tipologia d'attività svolta.

4. Quando all'interno della struttura si deve svolgere una riunione, è vietato l'uso a questo fine della zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione devono essere subito abbondantemente aerati e accuratamente puliti prima dell'ingresso dei bambini.

Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio.

1. L'esercizio d'attività di nurseries in forma strutturata individuale a domicilio, è ammesso nei limiti numerici consentiti dalla normativa vigente e deve essere effettuata da persone in possesso di tessera sanitaria. L'esercizio è soggetto ad autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Igiene Pubblico e Pediatria di Comunità.
2. In tale evenienza, i requisiti dei locali abitativi devono garantire almeno 9,5 mq. di superficie coperta per bimbo e l'organizzazione della struttura deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) zona di riposo;
 - b) zona di soggiorno;
 - c) locale pulizia – wc, ad uso esclusivo dell'attività.
3. Tali locali devono essere mantenuti in condizioni d'ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati. Tutti i locali, i giochi, gli arredi, le attrezzature ed i materiali utilizzati, devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza, di igiene e tutela per i minori.

Art. 66 – Scuole.

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal decreto ministeriale 18/12/1975 e dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica.

Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d'ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento.

1. L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso d'insegnamento siano destinate, è assoggettato a nulla-osta rilasciato dal Servizio d'Igiene Pubblica.
2. Gli ambienti adibiti ad attività formativa devono rispondere ai requisiti di legge in merito all'igiene, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi. Per le attività formative in aule didattiche, senza l'ausilio di macchine o attrezzature, si applicano le norme generali sull'edilizia scolastica richiamate all'art. 66 o stabilite in via integrativa e di dettaglio dal regolamento. Quando per le attività formative è previsto l'uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature si applicano, inoltre, le disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro.
3. Per i centri di formazione professionale e per le altre strutture ad essi assimilabili, gli ambienti riservati alle attività formative devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) una superficie minima di mq. 2 per ciascun corsista;
 - b) locali con altezza minima di mt. 3;
 - c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc per ogni corsista, quando è previsto l'uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature,.

4. La pulizia dei locali scolastici deve essere eseguita giornalmente al di fuori degli orari di lezione e ricreazione. I locali, almeno una volta l'anno, prima dell'apertura dei corsi, dovranno essere disinfettati e puliti approfonditamente.
5. I locali ad uso scolastico dovranno essere dotati di:
 - a) certificato di agibilità con destinazione d'uso specifica o attestato di avvenuta richiesta;
 - b) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai Vigili del Fuoco;
 - c) dichiarazione di conformità degli impianti;
 - d) verbale di collaudo e, se necessario, di verifica periodica per gli impianti ed attrezzature soggette a controllo preventivo e periodico (impianti elettrici e termici, ascensori, dispositivi di sicurezza, etc..)
6. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e, in caso di uso di macchine, apparecchi e attrezzature, del Servizio Prevenzione e Salute degli Ambienti di Lavoro.

Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche.

1. Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996) e devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica..
2. Le palestre e gli istituti di ginnastica non agonistici, non riconducibili a norme statali specifiche devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) altezza non inferiore a m.3.00 nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani deposito e servizi.
 - b) i pavimenti devono essere realizzati con materiale elastico, antifonico e comunque tali da poter essere facilmente lavabili e disinfettabili; le pareti devono essere lavabili fino ad una altezza di mt. 2.
 - c) devono essere dotati dei seguenti servizi minimi:
 - 1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da disposto dall'art. 52;
 - 2) spogliatoi per l'utenza divisi per sesso, con una superficie minima di mq 1,20 per ogni persona praticante per turno; i relativi locali devono essere verniciati con tinta lavabile fino ad altezza di almeno m.2,00; detti locali inoltre devono rispettare un RIA non inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotati di ventilazione forzata;
 - 3) w.c. in numero di almeno uno ogni 10 praticanti per turno, distinti per sesso, con una superficie minima di mq. 1.00 e con lato inferiore di almeno m. 1,00; detti servizi devono essere rivestiti con materiale ceramico fino ad una altezza di m 2,00 ;
 - 4) docce previste in numero di una ogni 5 praticanti per turno, distinte per sesso;
 - d) le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati o seminterrati.

Art. 69 – Lavanderie.

1. Per l'attivazione di lavanderie comuni o a secco deve essere ottenuto preventivo nulla-

osta del Servizio d'Igiene Pubblica. La relativa domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

- 2.** Le lavanderie ad acqua devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a)** disporre di ambienti ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima pulizia, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite o tinteggiate con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica. I raccordi fra pavimenti e pareti devono essere arrotondati per facilitare pulizia e disinfezione.
 - b)** Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti. Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sporca;
 - c)** deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione siano organizzate in sequenza fra di loro;
 - d)** le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente di acqua potabile. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività, come convitti, ecc.... devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Sanitaria Locale.
- 3.** Le lavanderie a secco devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a)** i locali, oltre ad essere tenuti con la massima pulizia, devono avere sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti;
 - b)** la ventilazione naturale deve essere assicurata da una o più aperture oltre alla porta d'ingresso, di adeguate dimensioni e posizionate in modo da garantire una effettiva movimentazione d'aria. Quando è impossibile realizzare tali aperture, devono essere adottate le misure idonee ad abbattere la presenza nell'aria di solventi. quali, in particolare, l'installazione di appositi impianti di aspirazione ed immissione di aria. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano la macchina lavatrice deve essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
 - c)** la canna di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare all'esterno, in posizione da non costituire inconveniente igienico-sanitario nell'ambiente circostante e con camino dell'impianto portato a tetto; deve inoltre essere prevista la dotazione di apposito depuratore a carboni attivi, recuperatore o altro idoneo impianto, da mantenersi sempre in buona efficienza;
 - d)** durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero totale del solvente contenuto nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sicché nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato. La pulizia del distillo ed il recupero dei fanghi deve avvenire al completo raffreddamento del distillo stesso.
 - e)** la sostituzione o il ripristino funzionale dei filtri a carboni attivi o dei recuperatori di solventi deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti;
 - f)** per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura.

- g) è fatto divieto di tenere e usare solventi in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di dormire e fumare nei locali adibiti a laboratorio.
- h) altre particolari prescrizioni possono essere disposte, caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica ;
- i) i) le lavanderie a secco devono utilizzare impianto a recupero integrale dei solventi; i rifiuti solidi devono essere smaltiti secondo le norme dettate per i rifiuti.

Art. 70 - Attività d'estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione igienica delle attività.

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche quando l'intera attività o singole fasi di essa sono affidate a personale dipendente:
 - a) i locali dell'esercizio e l'arredamento devono permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
 - b) gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiati per ogni servizio; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini devono essere proporzionati al numero dei lavoranti ; gli esercizi devono essere dotati di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di un contenitore per la biancheria sporca, di un contenitore per immondizie, di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti;
 - c) l'uso, quando possibile, di strumenti da taglio a perdere ed in particolare di lamette e rasoi monouso. In alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc.) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo.
 - d) gli attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio.
 - e) le tinture, i fissativi e le altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute; le tinture, in particolare, devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modifiche.
2. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai sospetti di pediculosi, tigna, scabbia e di altre malattie cutanee contagiose dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, nonché di danni riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti utilizzati.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica potrà effettuare accertamenti sugli esercenti le suddette professioni qualora, in presenza di patologie parassitarie cutanee (pediculosi, scabbia, tigna, verruche) tra la popolazione, emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione della malattia.
4. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie parassitarie cutanee elencate al punto precedente, dovrà essere allontanato dal lavoro, fino a bonifica avvenuta, oppure adibito ad altre mansioni, purché queste non prevedano un contatto con

la clientela suscettibile di contagio. La riammissione al lavoro dovrà essere certificata dal medico del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.

5. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e d'igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e deve indossare indumenti da lavoro tenuti sempre in perfetto stato di pulizia.

Art.70 bis- Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici.

1. Per le attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
 - a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all'art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
 - b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all'altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all'art. 40;
 - c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
 - d) nei locali ove viene svolta l'attività deve essere assicurata una ventilazione forzata che garantisca un minimo di 8 ricambi aria/ora, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di buona tecnica. Nel caso d'attività di barbiere "tradizionale" l'impianto di ventilazione può essere sostituito da un sistema d'aspirazione;
 - e) le acque di scarico derivanti dai lavandini di lavaggio devono essere recapitate in idoneo pozzetto di decantazione e poi convogliate alla fognatura comunale.

Art.70 ter- Attività d'estetista. Requisiti specifici.

1. Per le attività d'estetista sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
 - a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all'art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
 - b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all'altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all'art. 40; il servizio igienico deve essere dotato inoltre di erogatore di sapone liquidi, asciugamani a perdere e lavandino a comandi non manuali;
 - c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
 - d) nei locali ove viene svolta l'attività i pavimenti e le pareti devono essere di facile pulizia e disinfezione, in particolare, i muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare tinteggiatura lavabile o essere costruiti o rivestiti con materiale lavabile;
 - e) gli ambienti si possono suddividere in box, non a tutta altezza, aventi superficie minima di mq. 3;
2. Il titolare dell'attività deve comunicare al Servizio Igiene Pubblica le apparecchiature utilizzate ed i trattamenti effettuati prevedendo, ove necessario, il posizionamento di sistemi di ventilazione artificiale al fine di garantire idonee condizioni di microclima.

Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing.

1. *L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.*

2. *I locali destinati all'attività devono avere altezza media non inferiore a m. 3,00 con un'altezza minima di almeno m. 2,70, una superficie minima di almeno mq. 20 (escluso il servizio igienico e relativo anti), un rapporto di illuminazione di almeno 1/8 (0,125) ed un rapporto di aerazione pari almeno a 1/16 (0,0625).*
3. *I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala d'attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con superficie minima di mq. 8) per:*

Effettuazione dei trattamenti, con superficie minima pari a mq. 12;

Deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.

4. *La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing devono essere dotate di lavandino ad azionamento non manuale.*
5. *La superficie delle pareti fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.*
6. *Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall'interno dell'attività.*
7. *Nell'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, gli aghi e/o gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità; dopo l'utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle punture e vanno eliminati secondo quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti dal D.Lgs. 22/97.*

Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio.

8. *I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di igiene e lavoro. I pavimenti devono essere lavabili e costruiti in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi.*
9. *Le autorimesse devono essere fornite d'idoneo impianto d'aspirazione alla fonte dei gas di scarico. Tale accorgimento tecnico deve essere adottato anche per le autorimesse destinate al solo posteggio d'autoveicoli pesanti (corriere, camion, ecc.).*

Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi.

1. *L'interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongono validi e giustificati motivi di sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta.*
2. *Il soggetto interessato ad eseguire tale interramento deve presentare, in allegato alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia, una relazione geologica-geotecnica, firmata da tecnico abilitato, contenente anche una descrizione delle modalità di installazione e delle misure di prevenzione atte ad assicurare il contenimento delle perdite, la ispezionabilità del manufatto ed il controllo nel tempo della tenuta del serbatoio.*
3. *Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti cautele minime:*

- a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni da evitare rischi di contaminazione dello stesso;
 - b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni, da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo per la durata della sua vita;
 - c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze;
 - d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compatibile con le sostanze da immagazzinare;
 - e) devono essere installati dispositivi di controllo per l'evidenziazione delle perdite;
 - f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tutta la sua vita.
4. Devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 15 anni.
5. Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni particolari stabilite nel presente comma. Tali serbatoi vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti caratteristiche:
- a) essere impermeabili alle infiltrazioni;
 - b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio;
 - c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzetto di raccolta;
 - d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto deve possedere un dispositivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permetta di campionare gli eventuali liquidi presenti;
 - e) devono essere montati su selle alte almeno 20 cm.
6. I serbatoi a doppia parete devono essere protetti esternamente mediante un trattamento contro la corrosione.
7. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.
8. Il sito d'interramento del contenitore deve essere segnalato con le etichette o targhe d'identificazione delle sostanze pericolose contenute, come previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In caso di deposito di rifiuti, il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.
9. Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le sostanze immagazzinate.
10. In caso di perdite, il serbatoio va rimosso immediatamente; se la rimozione è definitiva l'area deve essere ripristinata.
11. I serbatoi interrati esistenti, nel caso in cui siano privi di dispositivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere provvisti di uno o più pozzi spia in punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa.

Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi.

1. Per l'operazione di lavaggio, le autorimesse devono essere fornite d'apposita cabina o locale chiuso, dotati di presa locale d'acqua e di fogna di scarico, delle acque di lavaggio, collegata con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali.
2. Le stazioni di lavaggio all'aperto devono essere provviste di platee e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante i pozzetti indicati al comma 1.
3. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose si rimanda allo specifico Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari.

1. Al fine di garantire un sufficiente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'area dell'insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri 2;
 - b) è fatto obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro, barriere verdi costituite da specie arboree a rapido accrescimento, di altezza non inferiore a mt. 2;
 - c) l'insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata, completa di rete scolante, confluyente in un pozzetto a tenuta della capacità di almeno 1 mc.;
 - d) dagli autoveicoli, prima dell'accatastamento, devono essere asportati e separati almeno i seguenti pezzi o materiali: batterie, serbatoi di GPL o metano, olii del motore, olii del cambio e dei freni, filtri dell'olio, carburanti, altri eventuali materiali infiammabili ed esplosivi;
 - e) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli olii usati estratti dagli autoveicoli;
 - f) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per olii diversi, contenenti prodotti clorurati, qualora nel centro si trattino apparecchiature contenenti tali olii (trasformatori, ecc).
 - g) l'insediamento deve essere munito di apposito contenitore per le batterie smontate dagli autoveicoli prima della rottamazione;
 - h) presso il centro deve essere installato un apposito cassone tipo scarrabile o multibenna per la raccolta degli altri materiali di rifiuto (vetro, plastica, ecc.);
 - i) i serbatoi di GPL o metano, asportati prima dell'accatastamento, devono essere bonificati;
 - j) l'accatastamento delle carcasse deve avvenire in area non interessata da falde superficiali inquinabili e in batterie di altezza non superiore a 5 mt., di larghezza non superiore a 10 mt. e di lunghezza non superiore a 20 mt.; tra le batterie e tra esse e la recinzione perimetrale devono residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a mt. 5; la distanza di tali batterie da magazzini, officine, tettoie di lavoro e da spazi di lavoro all'aperto non deve essere inferiore a 10 mt.; la distanza di tali batterie dai fabbricati di civile abitazione non deve essere inferiore a 50 mt., tale distanza può essere ridotta a 10 mt. rispetto alle pareti senza porte o finestre. Le carcasse devono

essere accatastate in condizioni di stabilità; è fatto obbligo di eseguire periodicamente idonei interventi di disinfestazione sul perimetro delle cataste, sulla base di adeguati piani di derattizzazione sottoposti a preventivo nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica;

- k) deve essere evitato lo scarico sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare di rottami di vetro, di plastica, di gomma o di altro materiale, residuati dagli autoveicoli.

2. *Chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di olii minerali e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere è tenuto a comunicare in modo evidente alla clientela, tramite specifica segnalazione, che, a norma del D.Lgs. 95/1992, art. 6, comma 3, l'esercizio provvede a ritirare e smaltire l'olio usato.*

Art. 76 – Piscine.

1. **Piscine private.** Sono da considerarsi piscine private le piscine facenti parte d'unità abitative il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti delle rispettive famiglie ed ai loro ospiti. La costruzione di piscine private con caratteristiche d'impianto stabile, è subordinata alla presentazione al Sindaco di una dichiarazione sulla destinazione d'uso privato familiare, completa delle seguenti indicazioni:

- a) planimetria della vasca e degli impianti a servizio annessi;
- b) tipo di approvvigionamento idrico;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca;
- d) schema delle tecnologie dell'impianto di trattamento delle acque in vasca;
- e) relazione sui tipi di controllo di qualità dell'acqua in vasca e sulle modalità di gestione dell'acqua di ricircolo;
- f) schede tecniche delle sostanze utilizzate nei trattamenti dell'acqua di ricircolo.

2. **Piscine aperte al pubblico.** La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il Sindaco rilascia l'autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine aperte al pubblico devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) le vasche devono essere costruite in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed assicurare una completa ed uniforme circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti ed il fondo della vasca devono essere costituiti di materiale lavabile. Su almeno metà del perimetro della vasca ed in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque sia collegate al sistema di ricircolo che recapitanti in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,00 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole d'idonea pendenza tale da favorire il deflusso delle acque di lavaggio e disinfezione in bocchette collegate alla pubblica fognatura. La capienza della vasca si calcola in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80, deve avere pareti perfettamente piane. Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme speciali

vigenti;

- b) la superficie adibita a solarium deve essere non inferiore a quella della vasca;
 - c) gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso ed essere in numero adeguato alle dimensioni dell'impianto ed alla sua tipologia. Gli spogliatoi possono essere di tipo a rotazione o di tipo collettivo o singolo con preferenza per gli spogliatoi a rotazione. Negli impianti coperti il numero totale di spogliatoi (uomini e donne) deve essere non inferiore ad un nono (0,11) della superficie espressa in metri quadrati delle vasche servite. Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola ovvero a mq. 1,6 di spogliatoio comune (tipo a rotazione o tipo collettivo). La superficie totale da adibire a spogliatoio è data dalla seguente formula $[(\text{sup. vasca} / 9) \times 1,6]$. Negli impianti scoperti la superficie di ogni locale spogliatoio è uguale ad un diciottesimo (0,055) della superficie totale delle vasche. I posti spogliatoio in locale comune possono essere sostituiti da cabine singole, considerando una dotazione ad utente di mq. 1,6. In ogni caso, sia per impianti coperti che per impianti scoperti, devono essere previste due unità spogliatoio (una per sesso) ciascuna con una superficie minima di 30 mq. Le cabine a rotazione devono avere due porte poste sui lati opposti, l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si bloccino all'interno. Le pareti devono avere un'altezza minima di m. 2,00 ed uno spazio libero tra pavimento e parete d'altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili. Queste norme valgono anche per cabine non a rotazione.
 - d) i servizi docce devono essere previsti in numero di uno ogni 30 mq di vasca, divisi in numero uguale tra uomini e donne; il 50% deve essere chiudibile; in ogni caso la dotazione minima deve essere di n. 2 servizi docce per sesso. Per i nuovi impianti, almeno una doccia per sesso deve essere fruibile da portatori di handicap.
 - e) i servizi WC devono essere previsti nel modo seguente:
 - 1) donne: un WC ogni 100 mq. di vasche servite;
 - 2) uomini: un WC ogni 100 mq. di vasche servite, compresi gli orinatoi per una quota non superiore al 50%. In ogni caso devono essere previsti almeno n. 2 WC per sesso, dei quali, almeno uno per sesso, fruibile da portatori di handicap.
 - f) i servizi lavabo devono essere previsti nel numero di almeno un lavabo ogni 2 WC.
3. Per l'aerazione e illuminazione del piano vasca negli impianti coperti sono stabiliti i seguenti requisiti:
- a) per gli impianti di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie l'umidità relativa può raggiungere un valore limite del 70%, mentre la velocità dell'aria non deve risultare superiore a 0,15 m/s pur essendo assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc./h per metro quadrato di vasca;
 - b) il livello di illuminazione artificiale deve assicurare sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua una visibilità non inferiore a 150 lux;
 - c) interventi di ristrutturazione del piano vasca su impianti esistenti, devono proporre soluzioni tendenti a raggiungere gli standards indicati nel presente comma.
4. Per l'aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, delle docce e delle zone

spogliatoi sono stabiliti i seguenti requisiti:

- a) tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas;
 - b) qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso l'installazione è soggetta a preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica.
5. Insonorizzazione. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone di vasca, devono essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza. Per le piscine di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie, il tempo di riverbero non deve in nessun punto essere superiore a 1,9 sec, ed il livello di rumore di 50 dBA commisurato come livello massimo ambientale.
6. Locali deposito materiali e additivi chimici. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali e additivi chimici occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto. I locali destinati a deposito devono essere freschi, ben ventilati e protetti dalle radiazioni solari, realizzati con pareti e pavimenti dalle caratteristiche impermeabili e di resistenza alla corrosione. I contenitori di sostanze e preparati chimici pericolosi, devono essere collocati sopra un sistema di contenimento liquidi dalla capacità adeguata allo stoccaggio immagazzinato. Le diverse sostanze devono essere immagazzinate in funzione della reciproca e pericolosa reattività. Il locale deposito deve essere chiuso a chiave e munito di cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Per garantire la possibilità di un pronto intervento in caso di investimento da liquidi corrosivi o caustici, nel locale di lavoro, nel deposito o nelle loro immediate vicinanze deve essere prevista una doccia di emergenza o un dispositivo lavaocchi.

Art. 77 - Caratteristiche tecniche e tecnologiche per il funzionamento dell'impianto piscina.

1. Caratteristiche dell'acqua d'alimentazione e circolazione dell'acqua in vasca. Qualunque sia il sistema d'alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche; in particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili. Il sistema tecnologico per effettuare il reintegro, la circolazione, il controllo e il trattamento dell'acqua in vasca (Pompe di portata acqua, vasca di compenso, filtro, condutture, centraline di controllo cloro e PH, pompe dosatrici reagenti, scambiatore termico per riscaldamento acqua) deve garantire il rispetto dei requisiti minimi dei parametri dell'acqua. L'acqua d'afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata. Almeno il 50% della portata del ricircolo deve fluire in modo continuo e uniforme attraverso i sistemi di trascinamento.
2. Reintegri e rinnovi. Giornalmente deve essere immessa nelle vasche con uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro d'ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata integralmente o parzialmente quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971 o in presenza di altre evidenti alterazioni dell'acqua, su parere degli organi sanitari preposti e comunque, ogni 6 mesi.

- 3.** Trattamento dell'acqua Il trattamento dell'acqua deve prevedere le seguenti dotazioni:
- a) la sezione che accoglie le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua deve essere strutturalmente e funzionalmente realizzata in modo da favorire l'agile esecuzione delle manovre necessarie all'ottimale conduzione dell'impianto; i relativi locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.
 - b) A monte delle pompe devono essere installati prefiltri facilmente ispezionabili e pulibili, costituiti da un involucro contenente un cestello idoneo asportabile. I prefiltri dovranno essere puliti quotidianamente.
 - c) Negli impianti di nuova costruzione devono essere previsti impianti di filtrazione separati per ciascuna vasca. In ogni caso il numero delle unità filtranti non deve essere inferiore a due. La potenzialità di ogni unità filtrante deve essere maggiorata del 30% in modo da poter garantire il trattamento anche in caso di avaria di un filtro. Ogni unità filtrante dovrà essere rigenerata periodicamente e le acque di risciacquo devono essere scaricate in fognatura.
 - d) Le pompe di circolazione di servizio devono garantire una portata almeno pari a quella di ricircolo dell'acqua, inoltre deve essere installato un adeguato numero di pompe di riserva per una rapida attivazione in caso d'avaria delle prime.
 - e) Sia l'acqua di reintegro che l'acqua di ricircolo che viene immessa in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua nelle concentrazioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971. Le apparecchiature di controllo e dosaggio dei disinfettanti, debbono essere di tipo automatico, con dispositivi idonei a regolare in continuo il mantenimento delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti.
 - f) I reagenti utilizzati per il trattamento dell'acqua in vasca devono essere registrati presso il Ministero della Sanità per la destinazione d'uso cui sono preposti. È fatto divieto d'utilizzo di sostanze chimiche sprovviste di detta autorizzazione.
- 4.** la temperatura dell'acqua e dell'ambiente deve rispettare i seguenti parametri:
- a) la temperatura dell'acqua in vasca coperta deve presentare valori compresi tra :
 - 1) vasca bambini: 26 °C 31°C
 - 2) altre vasche: 24 °C 28°C
 - b) la temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente deve essere superiore di 4-5 C° rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca.
- 5.** I parametri batteriologici e chimici sono fissati nel modo seguente:
- a) coliformi totali: 0/100 ml
 - b) streptococchi fecali: 0/100 ml
 - c) computo delle colonie su Agar a 36°C: 200 ml
 - d) pH: 6.5 - 8.5
 - e) torbidità: 3 mg/lit. Si O₂
 - f) sostanza organica: 1 mg/lit. O₂ oltre il contenuto dell'acqua di approvvigionamento
 - g) NH₄: 0.5 mg/lit
 - h) NO₂: non rilevabile (come NO₂)

- i) cloro attivo libero: 0.5 - 1.0 ppm CL₂ per pH 6.5-7.5 e 0.7 - 1.2 ppm CL₂ per pH 7.5-8.5
- j) cloro attivo combinato: 0.3 ppm CL₂ per pH 6.5-7.5 e 0.5 ppm CL₂ per pH 7.5-8.5
- k) cloruri: 50 mg/lit. CL oltre il contenuto dell'acqua di approvvigionamento.

Art. 78 - Modalità' di gestione della piscina.

1. Regolamento interno d'accesso alla piscina. L'esercizio d'ogni piscina aperta al pubblico deve essere regolato da un regolamento interno, approvato dal Sindaco, che contenga precise norme per l'accesso in vasca e l'uso della cuffia.
2. Personale preposto. Ai fini della funzionalità, della sicurezza e dell'igiene di ogni piscina aperta al pubblico, si individuano le seguenti figure professionali di operatori:
 - a) responsabile della piscina;
 - b) assistente bagnanti;
 - c) addetto agli impianti tecnologici;
 - d) personale per le prestazioni di primo soccorso.

Il responsabile della piscina individua formalmente le persone incaricate dei compiti relativi ai ruoli sopraddetti.

3. Obblighi del gestore. In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo al responsabile della piscina di esporre in zona ben visibile, preferibilmente in prossimità della cassa, apposito cartello indicante:
 - a) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
 - b) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori.

4. Controlli. A cura del responsabile della piscina devono essere redatti due registri:
 - a) Il registro giornaliero delle presenze bagnanti in vasca;
 - b) Il registro giornaliero cloro attivo e PH dell'acqua in vasca.

Detti registri devono essere costantemente aggiornati e conservati per un periodo di almeno sei mesi. La periodicità dei controlli è fissata dalla normativa vigente.

5. Accesso in vasca. All'ingresso delle piscine aperte al pubblico deve essere affisso apposito avviso contenente raccomandazione agli utenti di servirsi delle docce. L'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato, lungo il quale va disposta una vaschetta nettapedi alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante. Se la piscina è dotata di uno spazio contiguo a prato, o comunque non movimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato tramite apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente d'altezza non inferiore a cm. 15 e lunga almeno m. 2. In tutte le piscine aperte al pubblico è obbligatorio l'uso della cuffia. Il rientro del bagnante in vasca se proveniente dagli spazi dei servizi (docce, servizi, spogliatoi) può avvenire direttamente, senza dover attraversare la zona d'accesso alla vasca.

- 6.** Pronto soccorso. In tutte le piscine aperte al pubblico deve essere realizzato un locale, avente superficie minima di mq. 9, attrezzato a pronto soccorso adeguatamente segnalato, agevolmente accessibile dalla vasca ed in facile comunicazione con le vie di accesso esterne attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Detto locale deve essere provvisto con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria; deve essere inoltre dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno. I farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono risultare sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili. In particolare si deve assicurare la disponibilità di almeno:
- a) farmaci di primo impiego;
 - b) materiali di medicazione;
 - c) strumentario per intervento di primo soccorso (pallone Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro);
 - d) lettino medico;
 - e) barella a cucchiaio.
- 7.** Piscina con accesso agli spettatori. Se la piscina è dotata di spazi per spettatori il Servizio Igiene Pubblica può disporre prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.